

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente – Prof. Enrico Moscati, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

1) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GERALDI GIUSEPPE;

AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA GELA/CATANZARO DEL 22.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta) in due distinti appelli:

- a) respinge quello relativo alla sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Geraldini Giuseppe;
- b) respinge il ricorso relativo all'ammenda.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

2) RICORSO DELLA VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/SAN MARINO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 62/DIV dell'1.12.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana di Colle di Val D'Elsa (Siena) riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANA LUIGI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PAGANESE DEL 22.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. BARRETTA FRANCESCO, PRESIDENTE F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BRINDISI/CATANZARO DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Barretta Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete